
Stampato con i tipi della Tipografia « La Duemari »
di Fortunato Pancallo
Taranto Largo Arcivescovado n. 12

C A P O I
NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI
COMPENSORIO- PERIMETRO

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, costituito con R.D. 22-3-1934, ampliato con D.P. 23-11-1956, con D.P.R. n. 5651 del 13-1-1972, con delibere della Giunta Regionale Pugliese n. 3551 del 16-6-1978 e n. 4785 del 30-5-1980, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio, Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 20 della L.R. 31-5-1980, n. 54 ha sede in Taranto.

Art. 2

Il Consorzio esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, ovvero che siano comunque necessari al proseguimento dei propri fini istituzionali.

In particolare provvede:

- a) alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale ed ai suoi aggiornamenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. ;
- b) alla predisposizione di programmi pluriennali e stralci annuali di interventi nei territori classificati di bonifica integrale elaborati sulla base del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. ;
- c) alla predisposizione dei programmi annuali di interventi di manutenzione ai sensi del I comma dell'art. 4 L.R. ;

- d) ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici, nonchè dei piani e programmi di difesa dell'ambiente e di tutela dagli inquinamenti;
- e) alla progettazione e all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale, nonchè di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio affidata in concessione dallo Stato, dalla Regione e da altri enti territoriali;
- f) alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di competenza statale e regionale, nonchè delle altre opere consortili;
- g) ad assumere in nome e per conto dei proprietari interessati su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta Regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione;
- h) all'assistenza della proprietà consorziata nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nonchè nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi su richiesta ed in nome e per conto dei proprietari consorziati e nel conseguimento delle relative provvidenze statali e regionali;
- i) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale;
- l) alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del Capo IV del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
- m) ad assumere, debitamente autorizzato, le funzioni di Consorzio idraulico, nonchè quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
- n) ad assumere la funzione di delegato tecnico per la trasformazione e quotizzazione di terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici, ai sensi della legge 16-6-1927, n. 1766, e successive modificazioni ed integrazioni;

- o) alla realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione e alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
- p) allo svolgimento di tutte quelle funzioni affidate dalla Regione ai sensi dell'art. 9, Il comma della L.R. .

Art. 3

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha. 132.825,47,08 di cui soggetti a contribuzione Ha. 130.680,50,44 ricadenti nelle seguenti Province e Comuni:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Provincia di Matera: | |
| Comune di Bernalda | Ha. 811,40,91 |
| Provincia di Taranto: | |
| Comune di Castellaneta | Ha. 17.587,98,18 |
| Comune di Ginosa | Ha. 17.318,07,91 |
| Comune di Laterza | Ha. 8.398,05,55 |
| Comune di Palagiano | Ha. 6.510,09,14 |
| Comune di Palagianello | Ha. 3.807,58,16 |
| Comune di Massafra | Ha. 9.092,39,50 |
| Comune di Mottola | Ha. 9.702,14,70 |
| Comune di Taranto | Ha. 24.440,84,80 |
| Comune di Carosino | Ha. 1.222,12,33 |
| Comune di Grottaglie | Ha. 10.085,73,78 |
| Comune di Monteiasi | Ha. 873,74,48 |
| Comune di Leporano | Ha. 1.416,37,32 |
| Comune di Pulsano | Ha. 1.773,95,41 |
| Comune di S. Giorgio Jonico | Ha. 2.133,78,53 |
| Comune di Montemesola | Ha. 1.619,72,50 |
| Comune di Lizzano | Ha. 3.038,84,25 |
| Comune di Monteparano | Ha. 374,81,16 |
| Comune di Roccaforzata | Ha. 571,20,61 |
| Comune di Fragagnano | Ha. 2.203,98,45 |
| Comune di Faggiano | Ha. 2.083,65,06 |
| Comune di Crispiano | Ha. 5.826,64,67 |
| Comune di S. Marzano | Ha. 1.872,29,68 |
| Totale | Ha. <u>132.825,47,08</u> |

Art. 4

Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge secondo i confini così determinati:

Inizia dalla strada di bonifica Mascia, che, partendo dal mare Jonio, raggiunge la strada provinciale Pulsano-Monacizzo. Di qui volgendo a sinistra, raggiunge il centro abitato di Lizzano.

Aggirando l'abitato dalla parte orientale, raggiunge la strada provinciale n. 26 Lizzano-Sava.

Proseguendo lungo la predetta provinciale, raggiunge il limite di Comune tra Lizzano e Sava. Indi, volgendo a sinistra, e, seguendo il limite del Comune di Lizzano, arriva al limite orientale del Comune di Fragagnano.

Procedendo, sempre ad oriente prosegue lungo il confine tra i Comuni di Fragagnano e Sava, e S. Marzano e Sava.

Di qui, volgendo a sinistra, prosegue lungo il confine tra la provincia di Brindisi e Taranto fino a raggiungere la frazione di Grottaglie posta a confine con Villa Castelli.

Volgendo sempre a sinistra prosegue intorno ai fogli di mappa n. 50 e n. 49, frazione di Taranto, per poi continuare lungo il confine settentrionale dei fogli di mappa 5 - 4 - 3 - 2 - 1 del Comune di Grottaglie.

Continua nel Comune di Crispiano, comprendendo per intero il foglio n. 41.

Giunto alla statale n. 172 per Martina Franca con direzione sud, prosegue per la statale suddetta fino all'incrocio con la strada per Crispiano, per poi proseguire al limite nord del centro abitato di Crispiano.

Da questo punto, seguendo per la strada vicinale, per le contrade Varcaturò e Cervellera, entra nell'agro comunale di Mottola, attraversa la contrada Sansonetti e giunge alla S.S. 377 Mottola-Noci che attraversa e prosegue verso Ovest attraverso le Masserie Nicolìa e Caroli fino a raggiungere la S.S. 100 Taranto-Bari. Segue la S.S. 100 fino al Bosco Paretone, al limite di provincia Taranto-Bari, attraversando la località S. Basilio; da qui lungo il confine provinciale scende in senso Nord-Sud.

Entra nell'agro comunale di Castellaneta, fino ad incrociare la provinciale Castellaneta-Gioia del Colle.

Prosegue lungo la predetta provinciale verso l'abitato di Castellaneta e alla località Madonna del Carmine devia verso l'abitato di Laterza percorrendo la S.S. 7 Taranto-Matera.

Comprendendo l'abitato di Laterza prosegue sempre lungo la S.S. 7 e in località Difesa Melodia scende verso sud seguendo il confine provinciale Taranto-Matera fino a giungere alla Mass. Girifalco e alla strada comunale di Malconsiglio.

Segue quindi il fiume Bradano verso sud, discostandosi lievemente dal limite provinciale, fino a giungere alla ferrovia Taranto-Metaponto che percorre, comprendendola totalmente, fino ad incontrare la strada che da Ingegno Pavèse porta a Montello.

Segue quindi il fiume Bradano verso sud, fino alla linea ferroviaria Potenza-Taranto, comprendendola, per poi giungere all'incrocio dei due tronchi ferroviari Potenza-Taranto e Taranto-Bari e qui il confine ha termine.

La superficie ed il perimetro risultano in ogni caso dagli atti costitutivi dell'Ente e dalle relative allegate planimetrie.

C A P O II

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) la Deputazione Amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

S E Z I O N E I

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 6

L'Assemblea ha il compito di eleggere il Consiglio dei Delegati.

Fanno parte dell'Assemblea e hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile nella qualità di proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio ovvero di conduttori di terreni ricadenti nel comprensorio che, per obbligo derivante dal relativo contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per i falliti ed i sottoposti all'Amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del delegato.

La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal Segretario comunale del Comune di residenza dei delegati, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti terzo e quarto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

Art. 7

L'iscrizione nell'Elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Art. 8

Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale, personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Gli iscritti nell'Elenco degli aventi diritto al voto - inclusi i rappresentanti di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 6 - possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro iscritto nella stessa sezione e seggio mediante delega scritta.

Tale delega, rilasciata con le stesse modalità di cui al quinto comma dell'art. 6, deve essere consegnata al Presidente del seggio elettorale. Ciascun soggetto non può cumulare più di 2 deleghe.

Art. 9

I componenti il Consiglio dei delegati di cui al successivo art. 34 comma primo sono eletti tra gli aventi diritto al voto.

Ai fini di tale elezione tutti gli aventi diritto al voto sono suddivisi in quattro sezioni distinte in relazione alla contribuenza con deliberazione della Deputazione amministrativa come previsto dal penultimo comma del presente articolo.

Le modificazioni che si rendessero necessarie, a seguito di variazioni della contribuenza o per altro titolo, del numero delle sezioni come sopraindicato saranno deliberate dal Consiglio dei Delegati con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della Regione.

Ad ogni sezione deve essere attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere. In tale conteggio potranno effettuarsi i necessari arrotondamenti all'unità, per difetto o per eccesso.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perchè eccedenti la metà dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.

L'individuazione dei limiti della contribuenza di ciascuna sezione è effettuata con deliberazione della Deputazione amministrativa da sottoporsi all'approvazione della Regione.

L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolgerà separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione, di regola, di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Art. 10

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, di competenza della Deputazione Amministrativa, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea. L'elenco dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità;
- nel caso di rappresentanza necessaria di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6 anche le generalità del rappresentante designato ai sensi del settimo comma dello stesso articolo;
- l'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario in corso alla data della deliberazione di convocazione dell'Assemblea;
- la sezione alla quale l'avente diritto al voto appartiene ai sensi del precedente art. 9;
- l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 11

La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata nell'albo consortile per un periodo di 15 giorni consecutivi. Per lo stesso periodo dovrà essere pubblicato nell'albo pretorio di ogni Comune ricadente nel comprensorio uno stralcio dell'elenco con l'indicazione degli aventi diritto al voto con residenza nel singolo Comune.

Durante lo stesso periodo l'elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio.

Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli artt. 6 e 7 del presente statuto.

Art. 12

I reclami contro le risultanze dell'Elenco debbono essere diretti alla Deputazione Amministrativa e inviati, mediante racco-

mandata con r.r., presso la Sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

La Deputazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni nell'Elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata r.r. .

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi terzo e quarto del precedente art. 6, la Deputazione introduce nell'Elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - e dispone, sulla base dell'elenco generale, la compilazione degli elenchi, per ciascuna delle sezioni, di aventi diritto al voto di cui al precedente art. 9 e per ciascun seggio elettorale.

Art. 13

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell'albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonchè la sede ed il numero dei seggi per ciascuna sezione; sarà altresì riportato il testo degli artt. 6 e 8 del presente statuto.

Nel manifesto dovrà essere anche data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'Amministrazione, di cui all'art. 37, lettera u).

Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione della Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte - a distanza di due giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

L'Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, entro il mese di novembre, semprechè sia trascorso un periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto di cui al II comma dell'art. 12.

Art. 14

Sono eleggibili a delegati gli elettori iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Non possono essere eletti quali delegati:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonchè coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) i funzionari dello Stato e della Regione cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- g) i dipendenti, comunque denominati, nonchè i pensionati del Consorzio;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- l) coloro che hanno in appalto lavori o forniture consorziali;
- m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Art. 15

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza, scelti fra gli iscritti negli elenchi stessi nell'ambito della rispettiva sezione di appartenenza, ivi compresi i rappresentanti di cui al precedente art. 6. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere superiore al numero dei delegati attribuiti a ciascuna sezione come indicato nel precedente art. 9.

Le liste devono essere presentate per sezioni e sottoscritte da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto di ogni sezione.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forme di legge o dal segretario o da funzionari del Consorzio all'uopo designati dal Presidente. I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive. Le determinazioni della Deputazione debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori delle relative liste.

Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e della ora di presentazione.

Art. 16

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore ai consiglieri eleggibili per ciascuna sezione.

Art. 17

Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste, il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore a seconda della sezione di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista presentata ed ammessa, in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, nell'ordine di presentazione.

Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno saranno tracciate linee orizzontali in numero pari a quello dei candidati di ciascuna lista, in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine ai candidati della lista votata.

Art. 18

Ogni seggio è composto da un Presidente, due scrutatori e un segretario, nominati dalla Deputazione Amministrativa.

I presentatori e i candidati delle liste non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.

Art. 19

Nel caso che all'apertura del seggio uno o tutti e due gli scrutatori non si presentino, il Presidente del seggio li sostituirà scegliendoli fra i consorziati presenti in sala e di tale sostituzione farà cenno nel verbale. Lo stesso dicasi per il segretario del seggio.

Nel caso che all'apertura del seggio fosse assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio per la sostituzione.

Il Presidente sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente. Quest'ultimo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza od impedimento.

Tutti i membri del seggio sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.

Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Ai membri del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dalla Deputazione amministrativa, oltre al rimborso spese.

Art. 20

Il Presidente del Consorzio dispone affinché nel giorno precedente le elezioni siano consegnati al Presidente del seggio:

- a) due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio;
- b) l'elenco generale degli aventi diritto al voto, nonchè i titoli di legittimazione di cui al precedente art. 6;
- c) una copia del manifesto di convocazione dell'assemblea;
- d) tre copie di ciascuna lista dei candidati, di cui due devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) una copia dello statuto consortile;
- f) il pacco sigillato contenente le schede di votazione, con la indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse;
- g) prospetti per le operazioni di scrutinio;
- h) due copie dello schema del verbale;
- i) carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.

Art. 21

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'Elenco degli aventi diritto al voto della sezione corrispondente e del relativo seggio.

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione equipollente. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sull'elenco di seggio sono indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta la identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore che ne attesti l'identità. In tal caso l'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma a fianco del nome dell'elettore interessato.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, esibita e consegnata dall'interessato.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 8 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente consegna all'elettore, insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina.

Prima di introdurre la scheda nell'urna, il Presidente ripeterà il nome dell'elettore per il riscontro da parte dello scrutatore.

Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata nell'urna, contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna dell'elenco.

Art. 22

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati inclusi nella lista da lui votata.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima.

Le preferenze per candidati compresi in altre liste sono inefficaci.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia indicato una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero dei candidati compresi nella lista votata. Rimangono valide le prime.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio sotto il contrassegno della lista votata.

Art. 23

Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » apponendo la sua firma.

Il Presidente deve sostituire la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra prelevata dal pacco delle schede medesime.

Art. 24

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati i 2/3 dei delegati spettanti alla sezione.

Alle altre liste della medesima sezione che hanno ottenuto voti è assegnato il residuo terzo suddiviso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista.

Sono eletti all'interno di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Nell'ipotesi di più liste che abbiano conseguito pari numero di voti sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze fra le liste, con pari numero di voti.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori, potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata. In questo caso, in deroga al precedente quarto comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti calcolandosi a tale fine i voti preferenziali e i voti di lista che si aggiungono ai primi.

Qualora in una sezione non sia stata presentata alcuna lista di candidati, ciascun elettore potrà votare chiunque avente diritto al voto nella medesima sezione.

Risulteranno eletti coloro i quali avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Nell'ipotesi del quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, in caso di parità di voti tra i candidati risulterà eletto il più anziano di età.

Art. 25

Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.

Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta o chiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura, da tutti i membri del seggio.

Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.

Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde a quello dei votanti.

Il Presidente accerta che la differenza fra il numero di schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.

Il Presidente ripone, quindi, le schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal Consorzio del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

Art. 26

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Art. 27

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.

Art. 28

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate nel verbale.

Art. 29

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere riposte in una busta che verrà sigillata e firmata nei lembi di chiusura da almeno due membri del seggio.

Le schede corrispondenti ai voti validi devono pure essere riposte in apposita busta con le medesime formalità di cui al primo comma.

Art. 30

Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare (secondo lo schema predisposto dal Consorzio) che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

Art. 31

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 32

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste o plichi, così distinti:

- 1) schede contenenti voti validi ed una copia dei prospetti di scrutinio;
- 2) schede corrispondenti ai voti contestati e le carte relative ai reclami;
- 3) schede corrispondenti ai voti nulli;
- 4) schede deteriorate;
- 5) verbale e tutti gli altri atti e documenti;
- 6) il materiale residuo.

Su ciascuna busta o plico sarà indicato il contenuto, il seggio, le firme del presidente e degli scrutatori; tutti i plichi saranno consegnati ad un incaricato del Consorzio e della consegna sarà data ricevuta.

Art. 33

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati all'Assessorato Agricoltura entro 8 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.

Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo alla Deputazione amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso la segreteria del Consorzio.

La Deputazione amministrativa, non oltre 20 giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti.

I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati all'Assessorato all'Agricoltura. Gli eventuali ricorsi avverso gli anzidetti risultati devono essere de-

positati presso la Presidenza della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati all'albo consortile.

Art. 34

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'art. 46, la Deputazione amministrativa procederà alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del 3° comma dell'art. 33.

SEZIONE II CONSIGLIO DEI DELEGATI

Art. 35

Il Consiglio dei Delegati è costituito da 49 (quarantanove) Componenti di cui 40 eletti a termine della precedente sezione e da 8 membri di diritto, nominati ai sensi dell'art. 23 della L.R. 54 del 31/5/1980 nonchè del delegato regionale di cui all'art. 31 della L. R. .

Trascorsi 60 giorni dalla data delle elezioni il Consiglio dei Delegati è validamente costituito anche se non siano stati designati i membri di diritto e il delegato regionale.

Il Consorzio è tenuto a comunicare la data delle elezioni almeno 30 giorni prima agli Enti interessati alla designazione dei membri di diritto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo anche un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita Assemblea convocata dal Presidente del Consorzio.

Art. 36

I membri eletti del Consiglio dei Delegati che per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, cessino dalla carica, sono sostituiti

di diritto dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della sezione di appartenenza.

Qualora la sostituzione nei termini indicati al precedente comma non sia possibile, la costituzione del Consiglio sarà ritenuta ugualmente valida fino alla scadenza del quinquennio a meno che non si verifichi l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 51 del presente statuto, dovendosi procedere, in tal caso a nuove elezioni per la integrazione del Consiglio in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 51.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Alla sostituzione dei membri di diritto provvede la Regione.

Art. 37

Spetta al Consiglio:

- a) eleggere tra i membri elettivi il Presidente e, tra tutti i suoi membri, effettivi e di diritto, gli altri componenti la Deputazione, rispettando la proporzione fra membri elettivi e di diritto stabilita dall'art. 30, 1 comma della L.R. .
- Fra i membri della Deputazione Amministrativa il Consiglio elegge quindi due vice presidenti (o un vice presidente);
- b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti e fissarne gli emolumenti;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
- d) esprimere i pareri previsti dall'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dall'art. 4 della L.R. 54 del 31-5-1980 nonchè formulare le relative proposte;
- e) adottare lo Statuto e le eventuali modifiche dello stesso;
- f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- g) deliberare sul piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e sui progetti di massima delle opere che non siano comprese nel piano stesso;

- h) deliberare un programma di attività del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
- i) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie ai sensi dell'art. 15 della L.R. 54/1980 di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi, e sulle relative operazioni di finanziamento quando tali opere sono eseguite dal Consorzio;
- l) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- m) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonchè le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessari in corso di esercizio, semprechè non possa provvedersi attingendo ai fondi di riserva;
- n) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- o) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo art. 41 lett. l);
- p) deliberare sul servizio di esattoria, tesoreria e cassa;
- q) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che comunque presentino interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- r) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- s) deliberare, con riguardo al perseguire delle finalità istituzionali dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonchè sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
- t) deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi il compito di coordinare e riferire in sede consultiva su materie di sua competenza;
- u) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea;

- v) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- z) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione.

Il Consiglio attribuisce il compito di segretario degli organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio, con funzioni non inferiori a quelle direttive, salvo che tale attribuzione non sia già stata prevista dal regolamento organico; in tal caso le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato cui tali funzioni sono conferite dal regolamento stesso.

Art. 38

Il Consiglio dei delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare e su richiesta del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo art. 61 penultimo comma.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma sino a tre giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati.

Il presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione telegrafica ai delegati 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

Art. 39

La riunione di insediamento del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal consigliere che ha avuto il maggior numero di voti nelle elezioni. In caso di parità di voti, presiede il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida della elezione dei consiglieri.

SEZIONE III DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40

La Deputazione è composta dal Presidente del Consorzio e da 11 altri membri eletti a termini dell'art. 37, fra i quali i due vice presidenti nonché dal delegato regionale di cui all'art. 30 della L.R. n. 54 del 31-5-1980.

Art. 41

Spetta alla Deputazione:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
- b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- c) effettuare la suddivisione in 4 (quattro) sezioni degli aventi diritto al voto a seconda del diverso carico contributivo;
- d) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- e) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- f) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei dipendenti da sottoporre alla approvazione del Consiglio;

- g) provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- h) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile da sottoporre all'approvazione del Consiglio; disporre gli storni resisi necessari dai fondi di riserva;
- i) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio;
- l) deliberare, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'ente, sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
- m) deliberare sui progetti esecutivi, le perizie di variante e le relative domande di concessione;
- n) deliberare i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
- o) deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;
- p) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni nonché sulle concessioni di godimento temporaneo dei beni immobili;
- q) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee;
- r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
- s) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- t) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consorziale;
- u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- v) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e i nominativi degli eletti;

- z) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - semprechè non ritenga di sottoporlo all'esame del Consiglio dei Delegati - dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 42

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua riunione immediatamente successiva.

Art. 43

La Deputazione viene convocata non meno di 6 volte all'anno di iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai deputati almeno 24 ore prima della adunanza.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE IV
PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Art. 44

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:

- a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- c) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione amministrativa;
- d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione amministrativa;
- g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
- h) presiede alle gare e alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture;
- i) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- l) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione, sulle materie di competenza della Deputazione stessa escluse quelle indicate al precedente art. 41, lett. z) e all'art. 42. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione entro il termine di un mese.

Art. 45

I vice presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuvano nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata con R.R. entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato o alle altre cariche consorziali.

In difetto di accettazione della carica di delegato entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista nell'ambito della sezione di appartenenza. Anche in tale ipotesi si applicano i commi I° e II° del presente articolo ed il termine di cui al II° comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'art. 34 o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme di cui al 2° comma dell'art. 36 e dell'art. 51.

L'accettazione della carica di Presidente, Vice Presidente e componente la Deputazione può essere manifestata al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale.

In caso di mancata accettazione espressa a termini di cui al precedente comma ovvero secondo la disposizione di cui al I° comma del presente articolo il Consiglio dei delegati procederà per le cariche non accettate a nuova elezione.

Art. 47

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data della proclamazione dei delegati eletti da parte della Deputazione amministrativa.

Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 48

I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.

Il Presidente, i vice presidenti (o il vice presidente) e gli altri componenti la Deputazione amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 46.

Qualora le nuove cariche non siano state elette o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 46, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi. In tal caso i componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 46.

Art. 49

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta la accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda specificatamente le dimissioni dalla carica di delegato, queste hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio dei delegati scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso si applica il disposto del secondo comma del successivo art. 50.

Art. 50

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonchè coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 55.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della qualità di rappresentante di cui al precedente art. 6 produce la perdita della carica di delegato.

La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Art. 51

Quando il Presidente, i vice presidenti (o il vice presidente) od alcuno dei componenti la Deputazione amministrativa cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso che il numero dei componenti elettivi del Consiglio dei Delegati risulti ridotto a meno di due terzi, dovrà essere convocata entro tre mesi l'Assemblea per l'integrazione del Consiglio stesso.

I nuovi nominati rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Fino all'espletamento delle nuove elezioni il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 52

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Deputazione amministrativa sono rimborsate le spese di viaggio e ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata.

Il Consiglio può deliberare la corresponsione ai componenti gli organi di un gettone di presenza di cui deve determinare l'ammontare.

Il Consiglio può inoltre decidere di corrispondere eventuali ulteriori emolumenti a coloro che sono investiti delle cariche consorziali.

Art. 53

Le adunanze del Consiglio e della Deputazione amministrativa, salvo che non sia espressamente prescritta una maggioranza specifica, sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica tra cui il Presidente o almeno uno dei vice presidenti (o il vice presidente).

Il Consiglio dei Delegati, in assenza del Presidente o dei vice presidenti (o del vice presidente), elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Art. 54

Il Direttore del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa con voto consultivo.

Nel caso che si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o il Segretario, l'interessato dovrà assentarsi, e, qualora trattasi del segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte del Direttore ovvero, se si assentano sia il Direttore che il Segretario, dal delegato o dal Deputato più giovane presente.

Potranno essere chiamati dal Presidente ad assistere alle sedute degli organi altri funzionari del Consorzio ed estranei, perchè forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 55

Il Consigliere o il componente la Deputazione amministrativa che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per

conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri delegati o deputati ed assentarsi temporaneamente dalla riunione ovvero astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 56

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quelle delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. In tal caso per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

Coloro che si astengono dalle votazioni in adempimento dell'obbligo di cui al 1° comma dell'art. 55 non vengono considerati nè ai fini della determinazione del numero dei presenti nè ai fini del computo dei voti.

Art. 57

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la da-

ta di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e in quella sede ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonchè l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonchè dagli eventuali scrutatori.

Art. 58

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per 2 giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione (1).

Art. 59

Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con r.r. entro sei giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

(1) Si pubblicano soltanto le deliberazioni (disposizione e motivazione) senza il riassunto della discussione. Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente, purchè entro i termini prescritti.

Art. 60

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.

SEZIONE VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 61

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati anche tra soggetti non consorziati. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere scelto tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei conti.

La Giunta regionale, prima dell'elezione del Collegio, può designare, tra persone particolarmente esperte nella materia, uno dei membri effettivi, cui spetterà la Presidenza del Collegio.

In mancanza di designazione da parte della Giunta regionale, il Presidente del Collegio deve essere scelto tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei conti.

Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 14 del presente statuto ad esclusione della lettera l) di esso. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei delegati e i dipendenti del Consorzio, nonchè i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti:

a) vigila sulla gestione del Consorzio;

- b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul consuntivo;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

S E Z I O N E VII AMMINISTRAZIONE

Art. 62

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

S E Z I O N E VIII RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 63

Le spese a carico della proprietà consorziata per il funzionamento del Consorzio, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle necessarie per l'espletamento di tutte le altre finalità istituzionali del Consorzio sono ripartite - a bonifica ultimata - in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, per effetto dell'attività consorziale, sulla base di apposito piano di classifica.

Durante l'esecuzione della bonifica, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica

provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Le deliberazioni di approvazione dei piani di classifica provvisoria e di quelle definitive devono essere depositate, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 54/1980, presso l'Assessorato all'Agricoltura. Dell'avvenuto deposito deve essere data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel foglio annunci legali della Provincia o delle Province interessate.

Contro le predette deliberazioni è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 64

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno pubblicati nei Comuni interessati e successivamente consegnati all'Esattore nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette.

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione amministrativa entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 65

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata a mezzo di esattore speciale unico il quale dovrà rispondere del non riscosso per riscosso, dovrà versare una adeguata cauzione e sarà retribuito ad aggio.

Art. 66

Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un Istituto bancario a trattativa privata.

LEGGE REGIONALE 31.5.80 n. 54

Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale.

TITOLO I

Finalità, Determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale

ART. 1

La programmazione e l'esecuzione delle opere di bonifica integrale, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola e dell'irrigazione, all'assetto del territorio, alla difesa del suolo e dell'ambiente. Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, dei programmi e dei piani dei Consorzi di bonifica, dei piani di sviluppo economico-sociale delle Comunità Montane e dei programmi regionali di assetto del territorio e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione, degli Enti Locali e di eventuali altri organismi intermedi, in materia di agricoltura e di lavori pubblici.

Il Consiglio Regionale provvede con propria deliberazione alla classificazione, alla declassificazione ed alla delimitazione dei comprensori di bonifica integrale nonchè alle successive modifiche, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni.

Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si terrà fundamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche funzionali.

Qualora i provvedimenti di cui al 2° comma interessano i comprensori ricadenti nel territorio di due o più regioni, si applicano le disposizioni dell'art. 73, secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 (vedi a pag. 60).

ART. 2

(costituzione dei Consorzi)

Alla costituzione dei Consorzi di bonifica integrale provvede il Consiglio Regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta Regionale, cui abbia fatto richiesta almeno il 10% dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 10% della superficie del territorio.

ART. 3

(Costituzione d'Ufficio)

In assenza di iniziative degli interessati, i consorzi possono essere costituiti anche d'ufficio con decreto del Presidente della Giunta Regionale, pre-

via deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

Le deliberazioni di cui agli artt. 1, 2 e al presente articolo sono adottate sentito il Comitato Regionale permanente per la Bonifica di cui al successivo art. 9, i Consigli dei Comuni e delle Province, delle Comunità Montane e degli eventuali organismi comprensoriali interessati nonchè le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate esistenti nel territorio.

I relativi pareri devono essere espressi entro 60 gg. dalla richiesta. Trascorso tale termine il Consiglio adotta il provvedimento.

L'Amministrazione dei Consorzi è retta inizialmente da un Commissario assistito da una Consulta di non più di 11 membri, di cui 6 scelti su designazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, 2 scelti tra i componenti degli Enti Locali elettivi ricadenti nel territorio interessato, 3 scelti fra tecnici agricoli.

Il Commissario e la Consulta sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale.

Il parere della Consulta è obbligatorio nelle materie indicate nel successivo art. 34.

Il Commissario, nel termine fissato nel Decreto di nomina, deve predisporre lo statuto e convocare l'Assemblea degli aventi diritto per l'elezione degli organi istituzionali.

Le spese di costituzione dei Consorzi sono a carico dell'Amministrazione Regionale.

ART. 4

(Raggruppamento Uffici, fusioni, soppressioni e modifiche territoriali)

Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentiti i consorzi interessati e il Comitato Regionale permanente per la bonifica di cui al successivo art. 9, si provvede al raggruppamento degli Uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi di bonifica integrale e alla modifica dei loro confini territoriali.

Il parere dei Consorzi interessati dovrà essere espresso entro 60 gg. Trascorso tale termine, la Regione adotta il provvedimento.

Il personale dipendente conserva, comunque, il diritto al posto salvo la sistemazione con la qualifica posseduta presso altro ufficio consortile.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di effettive esigenze di servizio, comportanti assunzioni di personale è fatto obbligo ai Consorzi di riservare, in opzione, i posti disponibili a personale di pari qualifica appartenente ai ruoli degli altri consorzi di bonifica operanti in Puglia.

Per i Consorzi interregionali si applicano le norme di cui all'art. 73, secondo comma, del D.P.R. 24.7.1977, n. 616 (vedi a pag. 60).

TITOLO II

Funzioni del Consorzio

ART. 5

(Programmi di intervento)

La Regione attua interventi di bonifica nei territori classificati di bonifica integrale in base a programmi pluriennali e stralci annuali predisposti dai consorzi di bonifica integrale sulla base dei piani generali di bonifica di cui al successivo art. 6.

Tali programmi sono approvati dal Consiglio Regionale e la loro esecuzione è affidata ai predetti Consorzi mediante concessione, stipulata sulla base di criteri da definire in apposito regolamento regionale.

ART. 6

(Piano generale di bonifica)

I Consorzi di bonifica integrale provvedono alla predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e ai suoi aggiornamenti, in coordinamento con la programmazione Regionale, con gli strumenti urbanistici vigenti, nonchè con quanto definito nei piani zonali di sviluppo agricolo, come disposto dalla legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32.

Il piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale deve disporre:

- a) la ripartizione del comprensorio in zone distinte secondo le possibili utilizzazioni produttive;
- b) l'individuazione delle opere pubbliche di bonifica integrale e delle altre

opere necessarie per la tutela e la valorizzazione rurale stabilendo le priorità di esecuzione;

c) le eventuali proposte indirizzate alle competenti autorità regionali, per l'imposizione di vincoli in difesa dell'ambiente naturale del comprensorio.

Nella predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale si deve tener conto della situazione idrografica del comprensorio e delle opere di difesa idraulica ricadenti nei bacini interessati.

Il piano è depositato presso la Giunta Regionale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso nel bollettino ufficiale della Regione e negli albi dei Comuni interessati.

Entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del predetto avviso, gli interessati possono prendere visione del piano presso il Consorzio di bonifica e presentare le proprie osservazioni.

Il Consorzio di bonifica, entro i successivi 30 gg., trasmette alla Giunta Regionale le osservazioni accompagnate da proprie controdeduzioni.

Alla scadenza del termine fissato dal comma precedente il piano, su proposta della Giunta Regionale, sentito il Comitato Regionale permanente per la bonifica e il Comitato Tecnico Scientifico per la programmazione economica regionale di cui al successivo art. 9, è approvato dal Consiglio Regionale che decide sulle eventuali osservazioni.

In caso di inerzia di un Consorzio, la Giunta Regionale fissa un termine entro il quale il Consorzio deve completare la predisposizione del piano generale di bonifica e tutela del territorio rurale.

Decorso inutilmente il termine medesimo, la Giunta Regionale promuove la nomina di un Commissario per i necessari adempimenti.

Quando si tratta di piani di bonifica che interessano il territorio di più regioni, si provvede ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 24.7.77, n. 616 (vedi a pag. 60).

ART. 7

(Programmi provvisori)

Fino all'approvazione del piano generale di bonifica, che dovrà verificarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge, gli interventi saranno attuati sulla base dei programmi predisposti dai Consorzi ed approvati — su proposta dell'Assessore all'Agricoltura — dal Consiglio Regionale.

ART. 8

(Altre funzioni)

I Consorzi di bonifica partecipano alla elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente e di tutela dall'inquinamento.

La Regione può utilizzare i predetti Consorzi quali strumenti di attuazione della politica Regionale in difesa dell'ambiente.

Ai Consorzi di bonifica può essere affidato dallo Stato, dalla Regione e dagli altri Enti territoriali operanti nel territorio regionale l'esecuzione di opere pubbliche.

ART. 9

(Comitato Regionale)

E' istituito presso l'Assessorato all'Agricoltura, un Comitato regionale permanente nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, e composto:

- 1) dal componente della Giunta Regionale preposto al Settore Agricoltura, in qualità di Presidente;
- 2) da sette tecnici regionali, esperti in materia di bonifica;
- 3) da un rappresentante per ogni consorzio di bonifica integrale della Regione;
- 4) da un rappresentante dell'Ente Regionale di sviluppo Agricolo della Puglia, designato dal Presidente dell'Ente stesso;
- 5) da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Bonifiche.

Il Comitato ha il compito di studiare i problemi e di dare pareri su argomenti inerenti la bonifica, la attività istituzionale dei Consorzi e sui programmi.

La spesa per il funzionamento del Comitato fa carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale.

ART. 10

(Oneri a carico dei Consorzi)

Nelle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica e nelle spese di funzionamento dei Consorzi sono tenuti a contribuire i proprietari

di beni immobili, agricoli ed extra agricoli nonchè gli affittuari, ai sensi dell'art. 20 della legge 11-2-1971, n. 11, che traggono un beneficio dall'attività consortile, compresi lo Stato, la Regione, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

La ripartizione della quota di spesa è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto dell'attività consortile e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

I contributi dei proprietari di cui al 1° comma costituiscono oneri reali sugli immobili dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta erariale, prendendo grado immediatamente dopo tali imposte.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

ART. 11

(Riparto delle spese)

I Consorzi di bonifica integrale provvedono al riparto ed alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, ai sensi del precedente art. 10.

Le deliberazioni consortili contenenti le proposte dei criteri di ripartizione della spesa sono depositati presso l'Assessorato all'Agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi nel Foglio annunci legali della Provincia, o delle Province interessate.

Contro le deliberazioni sui criteri di riparto è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale, entro 30 gg. dalla data del predetto avviso.

Il Consiglio regionale approva con propria deliberazione i criteri di riparto e decide contestualmente sugli eventuali ricorsi; sentito il Comitato Regionale permanente per la bonifica di cui al precedente art. 9. Il Consorzio ha la facoltà di dare immediata esecuzione alla deliberazione, salvo i conguagli che si rendessero necessari in seguito alle modifiche introdotte dal Consiglio Regionale.

Contro il provvedimento del Consiglio regionale è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale Amministrativo Regionale.

ART. 12

(Concorso della Regione nella spesa delle opere pubbliche)

La spesa di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale è a totale carico della Regione.

ART. 13

(Manutenzione ed esercizio delle opere)

La manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica integrale saranno attuati sulla base di programmi annuali predisposti dai Consorzi ed approvati, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, dalla Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti del bilancio annuale.

Per gli interventi di cui al comma precedente, da attuarsi nei modi previsti dall'art. 67 del R.D. 25.5.1895, n. 350, l'importo delle concessioni assentite può essere erogato in favore dei Consorzi di bonifica mediante accenti in corso d'opera nella misura sotto indicata:

- 50% dopo l'approvazione del progetto;
- un ulteriore 45% quando i lavori o le forniture eseguite abbiano raggiunto almeno il 40% dell'importo della concessione;
- il restante 5% ad approvazione degli atti di collaudo.

ART. 14

(Obblighi dei Consorziati)

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

ART. 15

(Interventi sostitutivi)

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo deve provvedere a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.

Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo

ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo, assegnando il contributo previsto dalla legislazione vigente per le opere di miglioramento fondiario.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio di bonifica.

Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza Regionale.

I progetti dei lavori e i provvedimenti di ripartizione degli oneri sono approvati dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

ART. 16

(Concorso nelle spese consortili)

In considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dai consorzi di bonifica integrale e della opportunità di contenere entro limiti di sopportabilità economica la contribuzione a carico dei privati, la Regione, in presenza di situazioni eccezionali, può concorrere nelle spese di funzionamento dei consorzi sulla base di analitica e documentata richiesta.

I consorzi documenteranno nel loro consuntivo le spese sostenute, restando responsabili della utilizzazione dei fondi ottenuti.

TITOLO III

Consorzi di 2° grado

ART. 17

(Costituzione)

Il consiglio regionale, allo scopo di soddisfare esigenze comuni a più comprensori, può costituire, ai sensi dell'art. 57 del R.D. 13.2.1933, n. 215, Consorzi di 2° grado, su proposta dei consorzi di bonifica integrale interessati o, in carenza di iniziativa, d'ufficio su proposta della Giunta regionale sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica.

ART. 18

(Funzioni)

Il Consorzio di 2° grado, costituito a norma del precedente articolo, può adempiere, in sostituzione e per conto dei Consorzi elementari e con organizzazione unitaria, alle funzioni proprie dei Consorzi elementari medesimi con particolare riguardo alla centralizzazione di servizi comuni, quando ciò comporti una migliore efficienza dei servizi stessi. Può altresì provvedere all'esecuzione di opere pubbliche, e, in via eccezionale, anche alla loro manutenzione ed esercizio, nei modi e nei limiti che saranno previsti dallo stesso statuto del Consorzio di 2° grado.

Le spese per il funzionamento del Consorzio di 2° grado e per l'esecuzione di opere e di attività non a totale carico della Regione, sono a carico dei Consorziati i cui immobili rientrano nel perimetro consorziale. Alla loro ripartizione e alla loro riscossione provvede il Consorzio di 2° grado con le norme dei precedenti artt. 10 e 11.

ART. 19

(Amministrazione)

Il Consorzio di 2° grado costituito a norma dell'articolo 17 è amministrato da un Consiglio dei Delegati composto da rappresentanti di tutti i Consorzi elementari e da membri di diritto.

Questi ultimi sono scelti e nominati con le stesse modalità stabilite al successivo articolo 23 per i membri di diritto dei Consorzi elementari.

I rappresentanti dei Consorzi elementari sono nominati dai rispettivi Consigli dei delegati.

Il numero complessivo dei membri di diritto non può superare il 20% del numero dei rappresentanti dei Consorzi elementari. In caso di impedimento i Consiglieri possono essere sostituiti nelle adunanze da persone delegate dal competente organo degli Enti che rappresentano.

Il Consiglio elegge nel suo seno una Deputazione Amministrativa, un Vice Presidente, e un Presidente scelti tra i rappresentanti dei Consorzi elementari.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente articolo ed in quelli precedenti della presente legge valgono, per i Consorzi di 2° grado, le norme di legge che regolano la vita dei Consorzi elementari.

ART. 20

(Natura dei Consorzi)

I Consorzi, sia elementari che di 2° grado, sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli Statuti.

L'approvazione degli Statuti dei Consorzi sia elementari che di 2° grado è effettuata dal Consiglio Regionale, che decide anche sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi stessi, sentito il Comitato regionale permanente per la bonifica di cui al precedente art. 9.

TITOLO IV

Organizzazione dei Consorzi di Bonifica

ART. 21

(Organi)

Sono organi del Consorzio di bonifica integrale:

- 1) L'Assemblea dei Consorziati;
- 2) il Consiglio dei Delegati;
- 3) la Deputazione Amministrativa;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 22

(Assemblea)

Fanno parte dell'Assemblea dei Consorziati gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel comprensorio o a un onere derivante da contratto agrario.

ART. 23

(Consiglio dei Delegati)

Il Consiglio dei Delegati è composto da membri elettivi nonchè da membri di diritto, in numero, pari al 20% di quelli elettivi.

Lo Statuto del Consorzio fisserà il numero dei Delegati elettivi che non potrà essere superiore a 90 ed inferiore a 40 ed indicherà gli altri Enti intermedi di cui alla lettera a).

Sono membri di diritto:

- a) delegati delle Comunità Montane o da altri Enti intermedi il cui territorio ricada totalmente o parzialmente nel perimetro consortile;
- b) delegati dei Comuni che non siano già rappresentati dalle Comunità Montane o da altri Enti intermedi.

I membri di diritto sono nominati dal Consiglio Regionale su designazione degli Enti interessati.

Il Consorzio è tenuto a comunicare agli Enti interessati la data delle elezioni almeno trenta giorni prima. I predetti Enti dovranno comunicare alla Regione le proprie designazioni entro i cinque giorni successivi alla data delle elezioni consortili.

Trascorso il termine predetto il Consiglio regionale provvede alla nomina dei membri di diritto sulla base delle indicazioni pervenute o d'ufficio in caso di carenza totale di designazioni.

Trascorsi 60 giorni dalla data delle elezioni consortili il Consiglio dei Delegati è validamente costituito, anche se non siano ancora stati designati i membri di diritto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo un rappresentante dei dipendenti del Consorzio, nominato in apposita assemblea convocata dal Presidente del Consorzio.

ART. 24

(Elezioni dei Delegati)

Ai fini dell'elezione dei delegati i consorziati sono suddivisi, secondo quanto sarà stabilito dallo statuto del Consorzio, in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda del diverso carico contributivo dei consorziati.

Ad ogni sezione verrà attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione ed il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere.

I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione perchè eccedenti la metà dei delegati da eleggere verranno attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al precedente comma.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolgerà separatamente contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste dei candidati dovranno essere presentate di un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione.

Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, avrà conseguito il maggior numero di voti andranno assegnati i 2/3 dei delegati spettanti ad ogni sezione.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Qualora in una sezione sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori potranno dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima sezione non compresi nella lista presentata.

In questo caso, in deroga al precedente settimo comma, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Sia nell'ipotesi del settimo comma, sia in quella del nono comma del presente articolo, in caso di parità di voti risulterà eletto colui che risulta più anziano di età.

ART. 25

(Individuazione fasce di contribuenza)

L'individuazione delle contribuenze di cui al precedente articolo 24 è effettuata con deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio, approvata dalla Regione.

Per i Consorzi di una istituzione e per quelli che non abbiano ancora emesso i ruoli di contribuenza, in via transitoria e fino a quando non saranno emessi tali ruoli, il « parametro contribuenza » per la determinazione del-

le categorie di cui al primo comma dell'articolo 24 è sostituito con il « parametro superficie », ferme restando tutte le modalità contenute negli articoli 24 e 26.

ART. 26

(Diritto al voto)

Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto che è uguale personale e non delegabile se non nei limiti di cui al successivo comma.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro consorziato iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega dei titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche le quote del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

ART. 27

(Ricorsi)

I verbali relativi alle operazioni elettorali devono essere inviati all'Assessorato all'Agricoltura entro 8 giorni dalla data di svolgimento. Gli eventuali ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali devono essere depositati presso la Presidenza della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

La Regione decide sui ricorsi entro 60 giorni dalla data di deposito e può provvedere anche d'ufficio all'annullamento delle elezioni.

ART. 28

(Durata del Consiglio)

Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati elettivi che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei membri di diritto provvede la Regione.

ART. 29

(Nomina del Presidente della Deputazione)

Il Consiglio dei delegati nomina il Presidente della Deputazione fra i propri membri elettivi e gli altri componenti delle Deputazioni rispettando la proporzione fra i membri eletti e di diritto stabilita dall'articolo 23 primo comma.

Fra i membri della Deputazione amministrativa sono eletti uno o due Vice Presidenti.

La Deputazione resta in carica 5 anni.

ART. 30

(Delegato della Regione)

La Giunta regionale nomina un suo delegato a far parte con voto deliberativo degli Organi amministrativi dei Consorzi di Bonifica integrale, nonché dei Consorzi di 2° grado, ovvero della Consulta in caso di amministrazione commissariale.

ART. 31

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza dell'Ente. Presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione amministrativa. Esercita tutte le altre funzioni a norma dello Statuto dell'Ente.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e membro della Deputazione hanno la durata di cinque anni.

Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali sono rimborsate le spese di viaggio ed ogni altra spesa effettivamente sostenuta e documentata. E' facoltà del Consiglio determinare la corresponsione di un gettone di presenza determinandone l'ammontare, ed eventuali altri emolumenti.

ART. 32

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e da due supplenti, eletti dal Consiglio dei delegati anche tra non consorziati. Almeno uno dei membri effettivi dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei revisori dei conti.

La Giunta regionale, prima della elezione del Collegio, può designare, tra persone particolarmente esperte nella materia uno dei membri effettivi, cui spetterà la Presidenza del Collegio.

TITOLO V

Vigilanza e controlli

ART. 33

(Tutela e vigilanza)

Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica integrale sono esercitate dalla Regione nei modi stabiliti dalla presente legge, salvo quanto disposto dai successivi articoli 34, 35 e 36.

ART. 34

(Amministrazione Commissariale)

Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità, non sanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi spettanti alla Regione, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, può disporre lo scioglimento degli Organi di amministrazione dei Consorzi.

Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario regionale incaricato dell'Amministrazione dell'Ente. Il Commissario deve convocare entro i termini fissati dallo stesso decreto l'Assemblea dei Consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Commissario regionale rimane in carica sino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

Il Commissario regionale è assistito da una Consulta di non più di 11 membri nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, osservando i criteri di cui al 4° comma dell'art. 3.

Tale Consulta esprime parere obbligatorio nelle materie sottoindicate:

- a) nomina del Collegio dei revisori dei Conti;
- b) convocazione dell'assemblea per il ripristino dell'Amministrazione ordinaria;
- c) provvedimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 23.6.62, n. 947;
- d) statuto consortile e relative modifiche;
- e) regolamento e norme con funzionamento dei servizi e sull'ordinamento organico e disciplinare dei dipendenti;
- f) piano generale di bonifica e progetti di massima delle opere che non siano comprese nello stesso piano;
- g) programmi di attività del Consorzio;
- h) criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- i) bilancio preventivo e variazione;
- l) bilancio consuntivo;
- m) assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
- n) partecipazioni ad enti, Società ed Associazioni.

ART. 35

(Controlli)

Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Regionale le deliberazioni concernenti gli statuti Consorziali, i regolamenti di Amministrazione e i criteri di riparto degli oneri consortili.

Sono sottoposti al visto di legittimità della Giunta Regionale:

- 1) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- 2) i conti consuntivi;
- 3) le assunzioni di mutui.

Per le deliberazioni adottate dai Consorzi interregionali saranno presi accordi tra le Regioni interessate, ai sensi del D.P.R. 24.7.77 n. 616.

ART. 36

(Deliberazioni)

Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia all'Assessore all'Agricoltura.

Se dall'esame delle deliberazioni l'Assessore rilevi delle irregolarità ne riferisce per i provvedimenti di competenza agli Organi della Regione.

Il visto o l'approvazione si intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

ART. 37

(Norma transitoria)

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente legge, e purchè non in contrasto con esso, trovano applicazione le norme del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni.

ART. 38

(Norma finale)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi dovranno adeguare i propri Statuti alle norme della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 31 maggio 1980

QUARTA

Dal D.P.R. 24-7-1977, n. 616

ART. 73

CONSORZI DI BONIFICA

Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino in più regioni, si provvederà in base ad intese tra le regioni interessate, a norma dell'art. 8 del presente decreto.

La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana e la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio di due o più regioni, spettano alle regioni interessate, che vi provvedono sulla base di intesa tra di loro. Le regioni possono costituire un ufficio comune. A tal fine, ciascuna regione determina, conformemente alle intese intervenute e a norma del proprio statuto, le funzioni, l'organizzazione, le norme di funzionamento dell'ufficio, nonché le modalità del consorzio della regione nel finanziamento dell'ufficio e nella attribuzione al medesimo del personale necessario.

Il trasferimento di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali dello Stato.

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA TARANTO

STATUTO

(con l'aggiunta della Legge Regionale n. 54 del 31-5-1980)

Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 82 del 29 novembre 1980

Approvato dal Consiglio Regionale nell'adunanza
del 21 dicembre 1981 (n. 207 Registro Deliberazioni)